

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5011

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **DORINA BIANCHI**

Istituzione dell'autorità portuale di Crotona

*Presentata il 18 maggio 2004*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 28 gennaio 1994, n. 84, ha provveduto al riordino della legislazione in materia portuale, separando il ruolo di programmazione, coordinamento e controllo, affidato ad organi pubblici, dalla gestione, affidata a soggetti privati, potenziando l'operatività in ambito portuale di imprese che investono durevolmente ai fini dello sviluppo degli scali e prevedendo la trasformazione dei soggetti sino ad allora operanti in modo tale da consentire la tutela, soprattutto nella fase di transizione, dei lavoratori delle organizzazioni e delle compagnie e gruppi portuali.

In particolare, la legge ha previsto l'istituzione, nei più importanti porti nazionali, dell'autorità portuale con rilevanti funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e controllo delle operazioni portuali, di manutenzione delle parti comuni dell'ambito portuale, di affidamento e controllo delle attività di fornitura, a titolo oneroso, di servizi di interesse ge-

nerale non coincidenti né strettamente connessi con le operazioni portuali.

Ulteriori autorità possono essere istituite in porti di categoria II, classi I e II, che negli ultimi anni hanno registrato un volume di traffico di merci non inferiore a 3 milioni di tonnellate annue al netto del 90 per cento delle rinfuse liquide o a 200.000 *Twenty Feet Equivalent* (articolo 6, comma 8, della legge n. 84 del 1994).

Le autorità portuali sono enti aventi personalità giuridica di diritto pubblico, sono sottoposti alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono dotati di autonomia amministrativa, finanziaria e di bilancio nei limiti previsti dalla legge. Il rendiconto della loro gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

Le entrate delle autorità portuali sono costituite dai canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine comprese nelle circoscrizioni territoriali, da proventi di autorizzazioni per operazioni portuali,

dagli eventuali proventi derivanti dalle cessioni di impianti ai concessionari, dal gettito delle tasse sulle merci sbarcate e imbarcate, dai contributi delle regioni, degli enti locali e di altri organismi pubblici, nonché da entrate diverse.

È fatto divieto alle autorità portuali di esercitare, sia direttamente che tramite la partecipazione di società, operazioni portuali e attività ad esse strettamente connesse.

La presente proposta di legge ha lo scopo di istituire l'autorità portuale di Crotona.

Il porto di Crotona, che è di II classe, è situato in una posizione strategica sul Mediterraneo, costituendo l'unico buon riparo nella costa ionica da Taranto a Reggio Calabria.

Efficiente e in attività come porto mercantile, imbarca in prevalenza prodotti cerealicoli, agroalimentari, metallurgici, chimici e materiali edili.

È diviso in porto nuovo, prevalentemente industriale, e in porto vecchio, adibito a traffico peschereccio e da diporto.

**PROPOSTA DI LEGGE**  
—**ART. 1.**

1. Nel porto di Crotona è istituita l'autorità portuale con i compiti previsti dall'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati i limiti della circoscrizione territoriale dell'autorità portuale di Crotona, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

3. Per l'organizzazione e il funzionamento dell'autorità portuale di Crotona si applicano, oltre a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, le ulteriori disposizioni in materia stabilite dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni.

€ 0,30



\*14PDL0081450\*